

D.M. 4 maggio 2026 — Iperammortamento 2026

Maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali 4.0 e degli impianti FER

Decreto attuativo dell'art. 1, commi 427-436, L. 30 dicembre 2025, n. 199 — Guida operativa per le imprese

Premessa

Con la firma del decreto interministeriale del 4 maggio 2026 (Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) diventano operative le modalità di accesso all'Iperammortamento 2026, agevolazione fiscale introdotta dall'art. 1, commi 427-436, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 a sostegno della trasformazione tecnologica, digitale ed energetica delle imprese italiane.

Il provvedimento reintroduce — superando lo schema del credito d'imposta proprio di Transizione 4.0 e 5.0 — il meccanismo della maggiorazione del costo fiscale ammortizzabile, già sperimentato negli anni 2017-2022. L'iter è interamente telematico, gestito dal GSE e scandito da una sequenza obbligatoria di comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento. La presente circolare fornisce alle imprese che hanno congelato gli investimenti in attesa del quadro normativo definitivo una sintesi operativa delle regole di accesso, esempi concreti di calcolo del beneficio e indicazioni immediatamente spendibili in sede di richiesta preventivi e definizione contrattuale con i fornitori.

1

Quadro d'insieme — Scadenze e adempimenti

La tabella seguente offre una visione d'insieme delle scadenze introdotte dal decreto attuativo, ordinate cronologicamente.

● **Alta priorità — Già operativo**● **Media priorità — Imminente**● **Da programmare**

SCADENZA	AREA	ADEMPIMENTO
1° gennaio 2026	Decorrenza misura	Apertura della finestra agevolata. Rileva la data di completamento dell'investimento (consegna ex art. 109 TUIR / fine lavori), non quella dell'ordine. Sono ammessi anche investimenti avviati prima.
Ante avvio investimento	Comunicazione preventiva	Una comunicazione per ciascuna struttura produttiva, prima di avviare l'investimento programmato.
60 gg da esito	Comunicazione di conferma	Trasmissione entro 60 giorni dall'esito positivo della preventiva, con prova del pagamento del 20% di acconto.

20 gennaio di ogni anno	Monitoraggio annuale	Comunicazione periodica al GSE su investimenti effettuati, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio.
30 giugno di ogni anno	Monitoraggio integrativo	Comunicazione integrativa con piano di ammortamento e quote di incentivo imputate per ciascun esercizio.
30 settembre 2028	Termine misura	Ultimo giorno utile per il completamento degli investimenti agevolabili.
15 novembre 2028	Comunicazione completamento	Termine ultimo per la trasmissione della comunicazione finale al GSE (prorogabile di 20 giorni se richiesta integrazione).
giugno 2026 (previsione)	Apertura piattaforma GSE	Decreto direttoriale MIMIT con modelli di comunicazione e termini di apertura della piattaforma. Le previsioni ministeriali indicano la prima decade di giugno 2026.

1. Aliquote e scaglioni di investimento

Il beneficio consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili dalle imposte sui redditi (IRES/IRPEF). Non si tratta di un credito d'imposta compensabile in F24, bensì di una deduzione fiscale spalmata lungo l'intero piano di ammortamento del bene.

2

1.1 Schema riepilogativo delle aliquote

QUOTA DI INVESTIMENTO ANNUO	MAGGIORAZIONE	BENEFICIO IRES 24%
Fino a 2.500.000 €	180 %	43,2 % del costo del bene
Oltre 2.500.000 € e fino a 10.000.000 €	100 %	24,0 % del costo della quota
Oltre 10.000.000 € e fino a 20.000.000 €	50 %	12,0 % del costo della quota

*Stima per soggetti IRES; per imprese IRPEF il beneficio varia in funzione dell'aliquota marginale del titolare/socio.
 Limite massimo di investimento agevolabile: 20 milioni di euro per anno.*

2. Beni agevolabili

Sono agevolabili tre famiglie di beni, accomunate dalla finalità di sostenere la trasformazione tecnologica, digitale ed energetica dell'impresa.

CATEGORIA	RIFERIMENTO	TIPOLOGIE PRINCIPALI
Beni materiali 4.0	Allegato IV L. 199/2025	Macchine utensili per asportazione, deformazione e assemblaggio; robot e sistemi multi-robot; magazzini automatizzati interconnessi; infrastrutture HPC per AI; reti 5G private; switch industriali.
Beni immateriali 4.0	Allegato V L. 199/2025	Software per progettazione 3D e Digital Twin; piattaforme di Agentic AI e Process Mining; sistemi di calcolo della Carbon Footprint e gestione ESG.
Impianti FER per autoconsumo	Art. 8 D.M. 4/5/2026	Gruppi di generazione elettrica; trasformatori e misuratori; impianti termici per calore di processo; servizi ausiliari; sistemi di accumulo asserviti.

⚠ ATTENZIONE — Software in cloud (SaaS) esclusi

Il testo finale del decreto non include i software acquisiti come Software-as-a-Service (canoni periodici di abbonamento). Sono agevolabili solo i software ammortizzabili ex art. 109 TUIR, ovvero acquistati a titolo di proprietà o licenza pluriennale iscritta tra le immobilizzazioni immateriali. Bozze precedenti ipotizzavano l'estensione ai canoni cloud; l'apertura non è stata confermata.

3

Nessun vincolo di provenienza geografica: il decreto non prevede la clausola "made in Europe" ipotizzata in bozze precedenti, salvo il regime specifico dei moduli fotovoltaici (cfr. §5.3).

◆ FOCUS — Investimenti già avviati

Per espressa previsione del decreto, il "completamento" coincide con la data di consegna ex art. 109 TUIR per i beni materiali/immateriali e con la fine lavori per gli impianti FER. Ne consegue che gli investimenti possono essere stati ordinati o avviati anche prima del 1° gennaio 2026, purché il completamento ricada nella finestra 1/1/2026 - 30/9/2028.

3. Procedura di accesso: il ruolo del GSE

L'iter è interamente telematico e transita per la piattaforma informatica del GSE (sezione "Area Clienti" su www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE. Il decreto prevede complessivamente cinque comunicazioni obbligatorie: tre nella sequenza procedurale e due di monitoraggio annuale ricorrente.

FASE	ADEMPIMENTO	CONTENUTI E TEMPISTICHE
1	Comunicazione preventiva	Una per ogni struttura produttiva, prima dell'avvio dell'investimento. Indica dati identificativi dell'impresa, tipologia e ammontare investimenti, data prevista di interconnessione/entrata in funzione. Il GSE risponde entro 10 giorni con esito positivo o richiesta integrazione.
2	Comunicazione di conferma	Entro 60 giorni dall'esito positivo della preventiva. Indica data e importo del pagamento dell'ultima quota di acconto utile a raggiungere il 20% del costo di acquisizione. Per il leasing la soglia si considera soddisfatta con la stipula del contratto.
3	Comunicazione di completamento	Ad investimento ultimato e avvenuta interconnessione/entrata in funzione, in ogni caso entro il 15 novembre 2028. Corredata di attestazioni di possesso della perizia asseverata e della certificazione contabile.
4	Monitoraggio annuale	Entro il 20 gennaio di ciascun anno: comunicazione periodica su investimenti effettuati, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio.
5	Monitoraggio integrativo	Entro il 30 giugno di ciascun anno: comunicazione integrativa con piano di ammortamento e quote di incentivo imputate per ciascun esercizio.

4

⚠ AVVERTENZA OPERATIVA

La maggiorazione rileva, ai fini della determinazione delle imposte, a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, subordinatamente al rilascio dell'esito positivo delle verifiche da parte del GSE. Il mancato invio delle comunicazioni nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita integrale del beneficio.

✓ COSA FARE

- Mappare con anticipo gli investimenti programmati per ciascuna struttura produttiva e predisporre il calendario delle comunicazioni GSE in coerenza con le tempistiche commerciali con i fornitori.
- Organizzare per tempo il rapporto con il professionista incaricato della perizia asseverata (ingegnere o perito industriale) e con il revisore legale per la certificazione contabile.
- Verificare la disponibilità di SPID/CIE per il legale rappresentante o per il delegato, indispensabile per l'accesso alla piattaforma GSE.

4. Scheda sinottica con esempi di calcolo

Si propongono di seguito quattro scenari ipotetici, costruiti per dare evidenza concreta della meccanica di calcolo del beneficio in diverse situazioni dimensionali e merceologiche. I dati sono puramente esemplificativi.

Esempio 1 — PMI manifatturiera — singolo macchinario 4.0

Tipologia bene	Macchina utensile a CN interconnessa
Costo di acquisizione	€ 600.000
Scaglione applicabile	Fino a 2,5 mln (180 %)
Maggiorazione fiscale	€ 600.000 × 180% = € 1.080.000
Costo fiscale ammortizzabile complessivo	€ 1.680.000
Risparmio fiscale teorico (IRES 24 %)	€ 259.200

Nota: Pari al 43,2 % del costo del bene. Se il bene si ammortizza in 5 anni (aliquota 20 %), la quota extra-deducibile annua è di circa € 216.000.

Esempio 2 — Investimento misto — bene 4.0 + impianto fotovoltaico

Macchinario interconnesso	€ 1.800.000
Impianto FV 300 kWp (lett. b)*	€ 306.000 (= 300 × 1.020)
Investimento totale ammissibile	€ 2.106.000

Scaglione applicabile	Tutto sotto 2,5 mln (180 %)
Maggiorazione fiscale	€ 2.106.000 × 180% = € 3.790.800
Risparmio fiscale teorico (IRES 24 %)	€ 909.792

* Il costo dell'impianto FV è soggetto al limite massimo ammissibile fissato dalla Tabella 2a dell'Allegato 1 al decreto (per fascia 200 < P ≤ 600 kWe e moduli lett. b: 1.020 €/kW).

Esempio 3 — Grande investimento — applicazione degli scaglioni multipli

Investimento complessivo (beni 4.0)	€ 15.000.000
Quota fino a 2,5 mln × 180 %	€ 4.500.000
Quota da 2,5 a 10 mln × 100 %	€ 7.500.000
Quota da 10 a 15 mln × 50 %	€ 2.500.000
Maggiorazione totale	€ 14.500.000
Risparmio fiscale teorico (IRES 24 %)	€ 3.480.000

Nota: Aliquota media effettiva del 23,2 % sul costo complessivo. Oltre la soglia di 20 mln di investimento agevolabile per anno, i beni restano deducibili al solo costo storico.

Esempio 4 — Investimento avviato nel 2025 e completato nel 2026

Data ordine al fornitore	Novembre 2025
Data consegna e interconnessione	Giugno 2026
Costo del macchinario	€ 400.000
Verifica del completamento	Cade nel periodo agevolato
Maggiorazione fiscale	€ 400.000 × 180% = € 720.000
Risparmio fiscale teorico (IRES 24 %)	€ 172.800

Nota: Investimenti ordinati prima del 1° gennaio 2026 ma completati entro il 30 settembre 2028 sono pienamente agevolabili, purché si segua la procedura GSE prima dell'effettuazione fiscale.

5. Indicazioni operative su preventivi, ordini e fatture

5.1 Diciture nei documenti commerciali e fiscali

Il decreto del 4 maggio 2026 non disciplina espressamente l'obbligo di apporre specifiche diciture in fattura, rinviando ai successivi decreti direttoriali del MIMIT (art. 5) la definizione della modulistica e delle istruzioni operative di dettaglio. Tuttavia, due elementi convergono nel suggerire un approccio prudenziale già da ora: l'art. 3, comma 2, del decreto richiede l'indicazione dei "dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili" nelle comunicazioni GSE, e l'esperienza maturata con Transizione 4.0 e 5.0 ha dimostrato che l'Agenzia delle Entrate in fase di controllo richiede prova documentale dell'identificazione del bene fin dall'origine.

DICITURA SUGGERITA (in attesa di indicazioni ufficiali del D.D.)

"Bene strumentale agevolabile ai sensi dell'art. 1, commi 427-436, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Iperammortamento 2026) e relativo decreto attuativo del 4 maggio 2026"

La dicitura va apposta, ove possibile, sull'offerta del fornitore, sulla conferma d'ordine, sul contratto di fornitura e in fattura, riportando anche la quantificazione del costo del singolo bene quando la fattura ricomprende più voci. Per gli impianti FER è opportuno richiamare specificamente la finalità di "autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo". Si raccomanda di pretendere già nei contratti l'impegno del fornitore a fornire la documentazione tecnica necessaria al rilascio della perizia asseverata: dichiarazione di conformità del bene, manuali, schemi di interconnessione.

5.2 Riconoscibilità dei costi di perizia e certificazione

Il decreto attuativo non prevede, allo stato, alcun riconoscimento specifico dei costi sostenuti per la perizia tecnica asseverata (art. 6) né per la certificazione contabile (art. 7) all'interno della base di calcolo del beneficio. Si tratta di una differenza rispetto alla disciplina di Transizione 4.0/5.0, che per le sole imprese non obbligate alla revisione legale riconosceva un incremento del credito d'imposta a copertura dei costi di certificazione contabile entro il limite di 5.000 €.

IN ATTESA DI ULTERIORI INDICAZIONI

Tali costi rimangono integralmente a carico dell'impresa, fermo restando che resteranno fiscalmente deducibili secondo le ordinarie regole di competenza quali costi inerenti all'attività d'impresa. Eventuali aperture potranno intervenire con il decreto direttoriale MIMIT o con successive circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate.

5.3 Dimensionamento degli impianti FER

Per gli impianti di autoproduzione FER l'agevolazione è subordinata a un vincolo di dimensionamento: la producibilità attesa dell'impianto non può eccedere il 105 % del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica registrati nell'esercizio precedente e dei consumi termici equivalenti convertiti secondo i fattori della Tabella 1 dell'Allegato 1. Il costo specifico è inoltre capped secondo le tabelle 2a-2d (a titolo esemplificativo, 1.020 €/kW per impianti FV con moduli lett. b di potenza compresa fra 200 e 600 kWe). Le lettere b) e c) richiamano le sezioni di alta efficienza del Registro dei Moduli Fotovoltaici tenuto da Enea: la lettera a) non compare nelle tabelle del decreto, di fatto limitando la scelta ai moduli di fascia tecnica elevata. Si raccomanda di verificare con un tecnico abilitato — prima della firma del preventivo — la coerenza del dimensionamento e della tipologia dei moduli con tali limiti, per non vedersi successivamente decurtare la quota agevolabile.

✓ COSA FARE

- Concordare con il fornitore l'apposizione della dicitura suggerita su offerte, conferme d'ordine, contratti e fatture, con dettaglio del costo per singolo bene.
- Acquisire dal fornitore copia della dichiarazione di conformità del bene e di tutta la documentazione tecnica utile alla perizia asseverata (schede tecniche, manuali, schemi di interconnessione).
- Per gli impianti FER, far verificare ex ante da un tecnico abilitato il rispetto del vincolo del 105 % e dei costi specifici ammissibili per kW.
- Mettere a budget separatamente i costi della perizia asseverata e della certificazione contabile, allo stato non rimborsabili all'interno della maggiorazione.

6. Adempimenti tecnici obbligatori

ADEMPIMENTO	OGGETTO	SOGGETTO ABILITATO
Perizia tecnica asseverata	Caratteristiche tecniche dei beni (riconducibilità ad Allegati IV e V), interconnessione al sistema aziendale, requisiti specifici degli impianti FER (art. 8 D.M.).	Ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, oppure ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo: dottore agronomo/forestale, agrotecnico laureato, perito agrario laureato. Idonea copertura assicurativa obbligatoria.

Certificazione contabile	Effettivo sostenimento delle spese ammissibili e corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.	Soggetto incaricato della revisione legale per le imprese obbligate; per le altre, revisore legale o società di revisione iscritti nella sezione A del registro ex art. 8 D.Lgs. 39/2010. Rispetto dei principi di indipendenza ex art. 10 e codice etico IFAC.
---------------------------------	---	---

Nessuna procedura semplificata per piccoli investimenti. Perizia asseverata e certificazione contabile sono obbligatorie indipendentemente dal valore dell'investimento. Le bozze prevedevano una autodichiarazione sostitutiva per beni fino a 300.000 €; nella versione definitiva la semplificazione non è stata confermata.

Conservazione documentale. L'art. 9 c. 2 del decreto non fissa un limite temporale specifico per la conservazione di perizie, fatture, documenti di trasporto e attestazioni. Cautelativamente si raccomanda la conservazione per l'intera durata del piano di ammortamento del bene e per i termini ordinari di accertamento ex art. 43 D.P.R. 600/1973.

7. Domande ricorrenti

La misura è cumulabile con altri incentivi?

Il decreto attuativo non disciplina espressamente la cumulabilità. In linea con l'orientamento storicamente assunto per le misure analoghe, la maggiorazione risulta cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non ecceda il costo effettivamente sostenuto e che le altre fonti incentivanti non lo escludano espressamente. Si raccomanda di verificare puntualmente il cumulo prima della presentazione delle comunicazioni al GSE.

Cosa accade se il bene viene venduto prima del termine dell'ammortamento?

L'art. 10 del decreto prevede la decadenza dal beneficio nel caso di realizzo a titolo oneroso del bene o di destinazione a strutture produttive estere durante il periodo di fruizione, salvo l'impresa non sostituisca il bene nello stesso periodo d'imposta con un altro avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Gli investimenti già avviati nel 2025 sono recuperabili?

Sì, purché il completamento — inteso come consegna ex art. 109 TUIR per i beni materiali/immateriali, o fine lavori per gli impianti FER — cada nella finestra temporale 1° gennaio 2026 - 30 settembre 2028. È tuttavia indispensabile rispettare l'iter procedurale GSE: comunicazione preventiva, di conferma e di completamento devono essere trasmesse secondo la sequenza prevista, anche per investimenti ordinati prima della pubblicazione del decreto.

Quando posso effettivamente “vedere” il beneficio in dichiarazione?

La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, sempreché il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo e sia intervenuto l'esito positivo delle verifiche del GSE. L'effetto fiscale si distribuisce poi lungo l'intero piano di ammortamento del bene.

AM.SI.Form e BM Consulting Service al fianco delle imprese

Verifica di ammissibilità tecnica • Simulazione del beneficio fiscale
Gestione integrale dell'iter GSE • Coordinamento con periti e revisori

 **Contattaci per una valutazione preliminare gratuita del tuo progetto**

***Nota informativa.** La presente circolare è redatta a scopo informativo sulla base del testo del decreto attuativo del 4 maggio 2026 e della normativa primaria di riferimento. Non costituisce parere legale né sostituisce l'esame del singolo caso concreto. Le indicazioni operative fornite — in particolare quelle relative alle diciture in fattura — potranno essere oggetto di precisazione o modifica a seguito dell'emanazione del decreto direttoriale del MIMIT e delle conseguenti istruzioni di prassi. Per aggiornamenti normativi successivi si raccomanda di consultare i siti istituzionali del MIMIT (www.mimit.gov.it) e del GSE (www.gse.it).*